I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 157/76 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1976

relativo alle misure di salvaguardia previste dalla convenzione ACP-CEE di Lomé

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il 28 febbraio 1975 è stata firmata la convenzione ACP-CEE di Lomé ;

considerando che è necessario definire le modalità secondo le quali sarà applicata la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della convenzione, restando inteso che sono altresì applicabili le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere di applicare ai prodotti originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico le misure di salvaguardia che la Comunità si è riservata di prendere all'articolo 10 della convenzione.

La Commissione, qualora uno Stato membro le presenti una richiesta ai sensi del paragrafo 1, decide in merito entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della domanda.

Le misure di salvaguardia vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

2. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura presa dalla Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione di tale misura. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare o annullare la misura presa dalla Commissione.

Articolo 2

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, la Commissione, per permettere ad uno Stato membro di far fronte alle perturbazioni o alle difficoltà di cui all'articolo 10 della convenzione, può autorizzare detto Stato membro a prendere misure di salvaguardia.

La Commissione, qualora detto Stato membro le presenti una richiesta, decide in merito entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della domanda.

La decisione della Commissione viene notificata a tutti gli Stati membri.

2. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della notifica di tale decisione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare o annullare la decisione presa dalla Commissione.

3. Lo Stato membro interessato notifica agli altri Stati membri e alla Commissione le misure prese in applicazione della decisione della Commissione o, se del caso, del Consiglio, come pure qualsiasi modifica che vi si apporti.

Articolo 3

1. Fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2, lo o gli Stati membri interessati possono, in caso d'urgenza, introdurre misure di salvaguardia. Essi notificano immediatamente tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione.

Con procedura d'urgenza ed entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello della notifica di cui al primo comma, la Commissione decide se le misure devono essere mantenute modificate o soppresse.

(1) GU n. C 257 del 10. 11. 1975, pag. 26.

La decisione della Commissione viene notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

2. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della notifica di tale decisione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare o annullare la decisione presa dalla Commissione.

Se lo Stato membro che ha preso le misure di salvaguardia adisce il Consiglio, la decisione della Commissione è sospesa. Tale sospensione cessa trenta giorni dopo che il Consiglio è stato adito, qualora questo non abbia ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento non osta all'applicazione della normativa relativa all'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle disposizioni amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano, nonché delle regolamentazioni specifiche adottate a titolo dell'articolo 235 del trattato ed applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in via complementare.

Articolo 5

La Commissione effettua le notifiche della Comunità al Consiglio dei ministri ACP-CEE previste all'articolo 10 della convenzione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore contemporaneamente alla convenzione ACP-CEE di Lomé.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN